



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MUSICALE STATALE

Via Corridoni 34/36 Milano
Tel. 02 88446647 Fax 02-88.440.328
miic8de001@istruzione.it
miic8de001@pec.istruzione.it
C.F. 80124970155



DATORE LAVORO	RSPP	MC	RLS/RLST
	Repaldi Giuseppe	 todaro ALDO 21.09.2023 16:20:51 GMT+00:00	



VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

Prima edizione Data certa: 21/09/2023

Elenco delle mansioni valutate nel presente documento:

REPARTO: AREA DIDATTICA

- Mansione: **Dirigente Scolastica - Vice Dirigente**
- Mansione: **Docente**
- Mansione: **Docente di educazione fisica**

REPARTO: AREA AMMINISTRATIVA e GESTIONALE

- Mansione: **DSGA**
- Mansione: **ATA Collaboratori scolastici**
- Mansione: **Addetta amministrativa**
- Mansione: **Tecnico laboratorio musicale**

1. **PREMESSA**
2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**
 - 2.1 Divieti e prescrizioni
3. **IL CONGEDO DI MATERNITA'**
4. **VALUTAZIONE DEI RISCHI**
 - 4.1 Procedimento e criteri della valutazione
 - 4.2 Obblighi legislativi
 - 4.3 Prescrizioni a carico del datore di lavoro
 - 4.4 Prescrizioni a carico delle lavoratrici
 - 4.5 Valutazione del rischio per gruppi omogenei

Allegati:

- lista distribuzione e firma per avvenuta informazione degli esiti della valutazione dei rischi
- lettera informazione/comunicazione lavoratrici per avvenuta valutazione dei rischi

1. **PREMESSA**

La **VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO:**

- è stata redatta secondo il disposto dell'art.11 del D.Lgs. n°151/2001, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art.17, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n°81/08
- è soggetta ad aggiornamenti periodici da parte del datore di lavoro e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria medica ne mostrino la necessità.

Il Capo II del Decreto Legislativo 26/03/2001 N°151 riguarda la tutela della lavoratrice.

- In particolare al 1° comma dell'art.6 è stabilito che il Capo II **prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio**, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 8.
- Al 2° comma, sempre dell'art. 6, è stabilito che la tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
- All'art. 11 è sancito l'obbligo per il datore di lavoro di **valutare i rischi per le gestanti e di fornire adeguata informazione alle stesse ed ai loro Rappresentanti per la Sicurezza.**
- All'art. 12 è stabilito che, in relazione agli **esiti della valutazione dei rischi per le gestanti, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la tutela delle gestanti, ivi compresa la richiesta all'organo ispettivo dell'astensione anticipata dal lavoro.**

Il Capo III del Decreto Legislativo 26/03/2001 n°151 regola il congedo di maternità (ossia l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice gestante).

In particolare al 1° comma dell'art.20 è previsto che, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità (totale 5 mesi di cui: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (ossia 8° mese) e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001 n°151 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000 N°53.

La presente valutazione dei rischi è stata elaborata facendo riferimento al Decreto Legislativo sopra menzionato, il quale ha regolamentato la precedente disciplina riferentesi alla tutela delle lavoratrici madri, richiamata qui di seguito, che è stata in parte integrata, abrogata e/o modificata.

- DPR n°303 del 19 Marzo 1956 "Norme generali per l'igiene del lavoro", tabella allegata all'art.33.
- DPR n°1124 del 30 Giugno 1965 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", tabella delle malattie professionali allegati n°4 e 5, con successive modifiche ed integrazioni.
- L. n°1204 del 30/12/1971 "Tutela delle lavoratrici madri".
- D.P.R. n°1026 del 25/11/1976 "Regolamento di esecuzione della L. 30 Dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri".
- D.Lgs. n°230 del 17/03/1995 "Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- L. n°903 del 09/12/1977 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".
- D.Lgs. n°645 del 25/11/1996 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento".

2.1 Divieti e prescrizioni

FONTI NORMATIVE	DIVIETI	PRESCRIZIONI
D.Lgs. 151/01 Art. 7, 1° comma	Vietato adibire le lavoratrici gestanti al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati dall'art. 5 del D.P.R. 1026 del 25/11/76 e riportati nell'allegato A del nuovo Testo Unico 151/01, sotto elencati	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione e per taluni lavori sino a 7 mesi dopo il parto se l'attività lavorativa rientra tra quelle vietate.
D.Lgs. 151/01 Art. 7, 1° comma, Allegato A (DPR 1026/76 art.5)	Elenco lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti. Vietato adibire al trasporto, sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, vietati alla donna in gestazione, come già definiti dall'articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall'art. 7 del D.Lgs. 151/01, sono: a) quelli previsti dal D.Lgs. 345/99 e 262/00, sulla protezione dei giovani lavoratori; b) i lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56 , per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche; c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30/06/65 n°1124 e successive modifiche; d) i lavori che espongono a radiazioni ionizzanti; e) i lavori su scale e impalcature mobili e fisse; f) i lavori di manovalanza pesanti;	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione e per taluni lavori fino a 7 mesi dopo il parto se adibite ad attività rientranti nei divieti elencati. <ul style="list-style-type: none"> • Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. • Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. • Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. • Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
D.Lgs. 151/01 Art. 7, 1° comma, Allegato A (DPR 1026/76 art.5)	Elenco lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti. Vietato adibire al trasporto, sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, vietati alla donna in gestazione, come già definiti dall'articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall'art. 7 del D.Lgs. 151/01, sono: g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante; h) i lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo; i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni; l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali; m) i lavori agricoli che comportano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame; n) i lavori di monda e trapianto del riso; o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione e per taluni lavori fino a 7 mesi dopo il parto se adibite ad attività rientranti nei divieti elencati. <ul style="list-style-type: none"> • Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. • Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. • Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. • Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. • Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

FONTI NORMATIVE	DIVIETI	PRESCRIZIONI
D.Lgs. 151/01 Art. 7, 2° comma, Allegato B (ex D.Lgs. 645/96 Allegato II)	Ulteriore elenco di lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti. Tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri sono inclusi anche quelli comportanti il rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici o a condizioni particolari di lavoro, come elencati nell'allegato B dell'art.7, 2° comma, del D.Lgs. 151/01 e già compreso nell'allegato II del D.Lgs. 645/96. Le attività vietate alle gestanti sono: <ul style="list-style-type: none"> • lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea; • lavoro comportante il rischio di esposizione a toxoplasma; • lavoro con rischio di esposizione al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; 	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione.

	<ul style="list-style-type: none"> • lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano; • condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. <p>Le attività vietate alle donne dopo il parto durante il periodo di allattamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori in presenza di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano; • condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne che allattano.
D.Lgs. 151/01 Art. 8 (ex D.Lgs. 230/95) Esposizione a radiazioni ionizzanti	Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo di gravidanza. È altresì vietato esporre a rischio di contaminazione da radiazioni ionizzanti le donne che allattano.	Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione e durante il periodo di allattamento.
D.Lgs. 151/01 Art. 53, 1° comma (ex Legge 903/77 art.5)	È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.	Obbligo di cambiare il turno di lavoro alle gestanti e alle madri fino al compimento di un anno di vita del neonato.

3. IL CONGEDO DI MATERNITA'

L'art. 16 del D.Lgs. n°151/2001 dispone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi il parto stesso.

A norma dell'art. 20, 1° comma, del Decreto sopra riportato, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (anziché dal 7° mese) e nei quattro mesi successivi al parto (anziché fino a 3° mese), a condizione che il Medico Specialista della S.S.N. ed il Medico Competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Con proprio decreto, il Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale, sentite le Parti Sociali, definirà un elenco dei lavori ai quali non è applicabile la flessibilità in questione.

A norma dell'art. 17, 2°, 3° e 4° comma, del già richiamato D.Lgs.151/01, il congedo obbligatorio per maternità può essere anticipato, ed in taluni casi posticipato fino a sette mesi dopo il parto, dall'interdizione del lavoro disposta dal Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

L'interdizione di cui sopra si attua in presenza delle seguenti condizioni:


- a) quando vi siano complicazioni della gestazione o preesistenti patologie che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro ed ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando le lavoratrici di cui alla precedente lettera b) non possono essere spostate ad altre mansioni compatibili con lo stato di gestazione.

Il provvedimento di interdizione di cui alla lettera a) viene rilasciato dall'Ufficio in parola sulla base di certificazione medica redatta da Ente Pubblico (ASL o AZIENDA OSPEDALIERA) e contenente quattro punti fondamentali:

- data ultime mestruazioni;
- da presunta del parto;
- diagnosi;
- prognosi.

Il provvedimento di interdizione di cui alle lettere b) e c) segue invece un diverso iter: la lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro che, nel suo processo generale di valutazione dei rischi, ha già considerato l'esistenza o meno di un rischio per la sua salute riproduttiva.

Nel caso di lavoro pericoloso si procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione che non presenti rischi mentre, ove ciò non fosse possibile, si richiederà, al S.I.L. della Direzione Provinciale del Lavoro, il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per la lavoratrice interessata, corredando l'istanza di certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e del presente documento di valutazione.



4. VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 Procedimento e criteri della valutazione

Il procedimento della valutazione dei rischi ha seguito due fondamentali orientamenti:

- legislativo, considerando le disposizioni vigenti in materia di tutela delle lavoratrici madri;
- operativo, considerando, per gruppi omogenei di lavoratrici gestanti, le mansioni espletate, le attrezzature, i macchinari e gli strumenti di lavoro utilizzati e, infine, le caratteristiche dei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne i criteri adottati per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri, questi hanno seguito la falsariga già adoperata per la stesura del documento generale elaborato ai sensi del D.Lgs. n°81/08.

In particolare:

- sono state prese in esame tutte le lavorazioni svolte, comprese le fasi ausiliarie;
- sono state analizzati e stimati tutti i rischi reali e potenziali per le persone addette alle lavorazioni;
- sono state elencate le misure di tutela da porre in atto per la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso specifico delle lavoratrici in gravidanza è stato previsto che, qualora l'attività lavorativa non sia compatibile con la gestazione e le stesse non possano essere destinate ad altre mansioni, si dovrà ricorrere alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro, presentando l'istanza al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Diversamente, nel documento sono state elencate le lavorazioni alle quali potranno essere destinate dette lavoratrici durante il periodo in esame.

4.2 Obblighi legislativi

Art. 11 D.Lgs. 151/01 (ex Art. 4 D.Lgs. 645/96)

1° Comma

Fermo restando il divieto, sancito dal 1° e 2° comma dell'art. 7. del D.Lgs., 151/01 di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del D.Lgs. 151/01 (di seguito riportato), individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2° Comma

L'obbligo di informazione, stabilito dall'articolo 36 del D.Lgs.81/08 e successive modifiche, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art.12 D.Lgs. 151/01 (ex Art. 5 D.Lgs. 645/96)

1° Comma

Qualora i risultati della valutazione di cui al precedente art.11, comma 1°, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2° Comma

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro che si trova nell'impossibilità di adibire temporaneamente la lavoratrice ad altra mansione confacente con lo stato di gravidanza, inoltra istanza al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente, che dispone l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 6, comma 1° (durante il periodo di gravidanza e, nei casi previsti dalla Legge, fino a sette mesi di età dal figlio).

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 - ALLEGATO C DEL D.LGS. 151/2001

A. AGENTI

- 1. Agenti fisici**, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
 - c) rumore;
 - d) radiazioni ionizzanti;
 - e) radiazioni non ionizzanti;
 - f) sollecitazioni termiche;
 - g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti.
- 2. Agenti biologici** dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B.
- 3. Agenti chimici**. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B, in particolare:
 - a) sostanze etichettate H351; H350; H340 e H341 ai sensi della direttiva 1272/2008/CE, purché non figurino ancora nell'Allegato B;
 - b) agenti chimici che figurano nell'Allegato XXXVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) mercurio e suoi derivati;

- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. PROCESSI

Processi industriali che figurano nell'Allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

C. CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

4.3 Prescrizioni a carico del datore di lavoro

FONTE NORMATIVA	PRESCRIZIONI
Art. 11 D.Lgs. 151/01 (ex art.4 D.Lgs. 645/96) 1° comma 2° comma	Il datore di lavoro valuta i rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto. Il datore di lavoro informa le lavoratrici e i R.L.S. sui risultati della valutazione.
Art. 11 D.Lgs. 151/01 (ex art.5 D.Lgs. 645/96) 1° comma 2° comma	Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi particolari per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, il datore di lavoro ne evita l'esposizione modificando le condizioni e/o l'orario di lavoro. Nel caso la modifica delle condizioni di lavoro e dell'orario non sia possibile si richiede l'interdizione dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di gestazione e in taluni casi fino a 7 mesi dopo il parto, presentando apposita istanza al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente (allegando copia del presente documento).

4.4 Prescrizioni a carico delle lavoratrici

FONTE NORMATIVA	PRESCRIZIONI
D.Lgs. 151/01 Art. 21 (ex art.4, comma 5°, e 28, Legge 1204/71) D.Lgs. 151/01 Art. 6, 1° comma e Art. 8, 2° comma	<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a) (ossia al 7° mese di gravidanza) le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. • Le lavoratrici in gravidanza, per usufruire della tutela prevista dalla normativa in esame, devono informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza e, nei casi di esposizione a radiazioni ionizzanti, non appena accertato. Le stesse devono presentare apposita certificazione medica attestante la citata gravidanza.

4.4 Valutazione del rischio per gruppi omogenei



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO: **GRAVIDANZA**

-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:

-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE:

CLASSIFICAZIONE (H)

-		

RISCHIO BIOLOGICO:

-	
---	--

RISCHI ERGONOMICI:

-	

RISCHI ORGANIZZATIVI:

-	

VIETATO

PERMESSO

DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
 PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verrà organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO:	GRAVIDANZA
-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:	
-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE:	CLASSIFICAZIONE (H)	
-		

RISCHIO BIOLOGICO:	
-	

RISCHI ERGONOMICI:	
-	

RISCHI ORGANIZZATIVI:	
-	

- VIETATO
- PERMESSO
- DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:
Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verrà organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO: **GRAVIDANZA**

Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell'orario lavorativo)	

RISCHI DA AGENTI FISICI:

-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE: **CLASSIFICAZIONE (H)**

-		

RISCHIO BIOLOGICO:

-	
---	--

RISCHI ERGONOMICI:

Sforzi fisici / colpi / urti	
-	

RISCHI ORGANIZZATIVI:

-	

- VIETATO
- PERMESSO
- DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
 PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verrà organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere i attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO: **GRAVIDANZA**

-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:

-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE: CLASSIFICAZIONE (H)

-		

RISCHIO BIOLOGICO:

-	

RISCHI ERGONOMICI:

-	

RISCHI ORGANIZZATIVI:

-	

- VIETATO
- PERMESSO
- DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA: **MANSIONE PERMESSA**
PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto): **MANSIONE PERMESSA**

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verrà organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO: **GRAVIDANZA**

Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell'orario lavorativo)	
Lavori su scale, impalcature e pedane	

RISCHI DA AGENTI FISICI:

-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE: **CLASSIFICAZIONE (H)**

Esposizione a sostanze/miscele chimiche	

RISCHIO BIOLOGICO:

Esposizione ad agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 (Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, bacillo della sifilide, salmonella del tifo, toxoplasma, varicella)	
--	--

RISCHI ERGONOMICI:

Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, spinta/traino)	

RISCHI ORGANIZZATIVI:

-	

- VIETATO
- PERMESSO
- DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
 PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verrà organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO: **GRAVIDANZA**

-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:

-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE: **CLASSIFICAZIONE (H)**

-		

RISCHIO BIOLOGICO:

-	

RISCHI ERGONOMICI:

-	

RISCHI ORGANIZZATIVI:

-	

- VIETATO
- PERMESSO
- DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA:
 PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto):

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verra organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere i attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SCUOLA

REPARTO

MANSIONE

RISCHI DA POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO: **GRAVIDANZA**

-	

RISCHI DA AGENTI FISICI:

-	

RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE:

CLASSIFICAZIONE (H)

-		

RISCHIO BIOLOGICO:

-	
---	--

RISCHI ERGONOMICI:

-	

RISCHI ORGANIZZATIVI:

-	

VIETATO

PERMESSO

DA VALUTARE CON IL MEDICO COMPETENTE

ESITO DELLA VALUTAZIONE

PERIODO DI GRAVIDANZA: **MANSIONE PERMESSA**

PERIODO DI PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto): **MANSIONE PERMESSA**

MISURE STABILITE DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANSIONE VIETATA:

Richiesta di interdizione dal lavoro

In ogni caso il lavoro verrà organizzato in modo da consentire alla lavoratrice di svolgere l'attività usufruendo di pause ovvero cambiamento di attività (valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti di posture). Le modalità della durata dell'interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.